

<b>COMUNE DI MISILMERI</b>	
★	11 OTT. 2018
PROT. N. <u>34352</u>	CAT. _____
FASC. _____	RISP. _____

**STUDIO LEGALE**  
 AVV. UBALDO MARRONE  
 Patrocinante in Cassazione  
 AVV. MASSIMO MARRONE  
 Via Abruzzi, 19 - tel. 518995  
 90144 Palermo

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo

Ricorso

Per i sigg. **AMODEO Antonino**, nato a Misilmeri l'8.11.1928 c.f. MDA NNN 28S08 F246L, **INCIARDI Agata** nata a Misilmeri il 10.08.1939 c.f. NCR GTA 39M50 F246P quest'ultima in qualità di erede di Amodeo Pietro, domiciliati in Misilmeri c.so IV Aprile oggi c.so G. Scarpello n. 43, **AMODEO Angela** nata a Misilmeri il 04.02.1968 c.f. MDA NGL 68B44 F246W residente in Misilmeri viale Europa 326 tutti elettivamente domiciliati in Palermo via Abruzzi 19 presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Marrone c.f. MRR BLD 59H290 G2730 pec:ubaldomarrone@pec.it che li rappresenta e difende giusto mandato speciale in calce al presente ricorso

COPIA

C o n t r o

il Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro tempore dom.to per la carica presso la casa comunale di Misilmeri Codice fiscale 86000450824 Partita IVA 02403880822

e nei confronti di

Agnello Caterina, nata a Misilmeri il 10.07.1933 GNL CRN 33L50 F246A dom.ta in Misilmeri via Papa Leone II n.51;

Baiamonte Antonino nato Misilmeri il 23.6.1967 C.F. BMNNNN 67H23 F246Z dom.to in Misilmeri via Papa Leone II n.51;

Baiamonte Salvatore nato a Misilmeri il 2 gennaio 1972, C.F. BMNSVT72A02F246D, dom.to in Misilmeri via Luigi Sturzo n.59

per l'annullamento

- dell'ingiunzione di demolizione n.4 del 21 Agosto 2018 notificata il 4.09.2018 con la quale è stata ordinata la demolizione dell'intero edificio sito in Misilmeri c.so Gaetano Scarpello n.43 composto da quattro elevazioni fuori terra;

Ufficio Unico Imp. - Corte di Appello Palermo

05/10/18

NORMALE

009848/A09 01

0.00 AMODEO ANT. MARRONE UBALDO

31.80 COMUNE MISILMERI

0.00

39.54

- della determinazione n.17 A/4 del 17.07.2018 di diniego delle istanze di condono edilizio n.214 del 09.01.1987 e n.140 del 20.02.1995 notificata il 19 Luglio 2018;
- della nota del 18 Luglio 2018 notificata il 19 Luglio 2018 redatta in risposta alle note dell'Avv. Ubaldo Marrone del 3 Luglio 2018 e del 16 Luglio 2018 e dell'implicito diniego di autorizzazione all'occupazione della particella 838 sub.6 del foglio 14 di proprietà dei sigg. Baiamonte Salvatore, Antonino e Agnello Caterina;
- della nota del 10 Luglio 2018 prot. 23908 con cui il Comune ha onerato i ricorrenti di consegnare ai condomini di via Papa Leone II n.90 la documentazione già in suo possesso (progetto, nomina del direttore dei lavori etc...);
- dell'ordinanza n.4 del 5 Luglio 2018 notificata il 10.07.2018 con la quale si ordina di dare inizio ai lavori di cui alla SCIA Edilizia n. A76/2016 prot. 40676 del 19.11.2016 entro e non oltre cinque giorni dalla notifica.
- di ogni altro provvedimento presupposto.

#### Si premette

I ricorrenti Amodeo Antonino e Inciardi Agata sono proprietari di un edificio a quattro elevazioni fuori terra sito in Misilmeri c.so Gaetano Scarpello (già corso IV Aprile) n.43.

L'edificio è stato realizzato giusta licenza edilizia (rectius, nulla osta per l'esecuzione di lavori edili) del 09.03.1962 quanto alle prime tre elevazioni fuori terra e in assenza di titolo edilizio quanto al terzo piano (quarta elevazione fuori terra).

In relazione a tale abuso sono state presentate due distinte istanze di concessione in sanatoria dai sigg. Amodeo Antonino ed Amodeo Angela (la prima è del 9.01.1987).

Nel 1986 per effetto dell'esecuzione dei lavori di scavo finalizzati alla costruzione di un nuovo edificio nel terreno limitrofo posto a valle di proprietà dei sigg. Baiamonte Giusto e Agnello Caterina, edificio oggi con ingresso dalla via Papa Leone II n.90, il fabbricato dei ricorrenti subiva ingenti danni consistenti in una rotazione verso valle dell'edificio con conseguente perdita di verticalità.

I ricorrenti si rivolgevano al Pretore di Misilmeri denunciando le nuove opere intraprese nel fondo a valle, lamentando che le stesse oltre ad essere state eseguite senza le opportune cautele avevano già causato danni all'edificio di loro proprietà ed oltre tutto violavano le distanze legali prescritte dal Comune di Misilmeri (dieci metri tra pareti finestrate).

Il Pretore disponeva la sospensione dei lavori – a cui non ottemperavano i resistenti – ed ammissa una c.t.u., dava i provvedimenti cautelari necessari, e rimetteva le parti dinanzi al tribunale competente per ragioni di valore.

Il Tribunale con sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 condannò i sigg. Baiamonte Giusto e Agnello Caterina a realizzare a proprie cura e spese le opere indicate dal c.t.u. Ing. Benzi alle pagg. 21-22 della relazione del 28 Marzo 1991 entro sei mesi dalla notifica della sentenza ed in mancanza facultò gli attori a provvedervi a proprie cure ma a spese dei convenuti. La suddetta sentenza venne impugnata sul punto dai convenuti ma la Corte di Appello con sentenza n. 69 del 21.11.2008/23.1.2009 confermò la pronuncia di primo grado.

La sentenza sul punto è passata in autorità di giudicato (mentre il giudizio prosegue in sede di rinvio dalla Cassazione dinanzi alla Corte di Appello di Palermo per la demolizione della porzione di fabbricato

dei convenuti e degli altri condomini di via Papa Leone II n.90 posto a distanza illegale).

I ricorrenti hanno altresì intrapreso il procedimento di esecuzione di obblighi di fare (artt. 612 e segg. c.p.c.) per la realizzazione delle opere di consolidamento previste in sentenza ed il Tribunale di Termini Imerese ne ha disposto l'esecuzione coattiva con ordinanza del 24 Giugno 2018.

E' altresì opportuno evidenziare che è prossima la pubblicazione della sentenza che definirà il giudizio civile contro i proprietari dell'edificio di via Papa Leone II n.90 (Baimonte- Agnello e gli altri acquirenti delle singole unità immobiliari) e ne disporrà con ogni probabilità (in ossequio ai principi di diritto fissati dalla Cassazione) la demolizione per gran parte della sua estensione.

Ancora va ricordato che nell'ambito di un altro giudizio civile intrapreso da altro proprietario confinante, tale Guccione Damiano, per reagire anche questa volta alla domanda di demolizione del suo fabbricato per violazione delle distanze legali intrapresa dagli Amodeo, venne espletata nel 2002 una c.t.u. da tale Ing. Ciralli che accertò l'inidoneità dell'edificio Amodeo a resistere ad eventi sismici secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti.

La domanda proposta dal Guccione venne respinta dal Tribunale di Termini Imerese, che ritenne insussistente il denunciato danno temuto, ma la relazione venne trasmessa dal Guccione, ad evidente scopo ritorsivo, al Comune di Misilmeri che oggi, come si vedrà più avanti, se ne avvale per sostenere l'inidoneità sismica dell'edificio Amodeo.

E' in questo contesto che va inquadrata l'azione intrapresa dal Comune di Misilmeri che dal 2016 ha posto in essere un iter a dir poco persecutorio nei confronti dei ricorrenti culminato nella

emanazione dei provvedimenti che in questa sede si impugnano e che come subito si vedrà sono palesemente illegittimi per le ragioni che seguono.

### Motivi

#### **1.Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto.**

Il Comune di Misilmeri ha fondato i propri provvedimenti, e segnatamente l'ordine di demolizione ed il diniego di condono, su una serie di elementi che ha desunto da una relazione tecnica risalente all'anno 2002 a firma dell'Ing. Ciralli ed espletata nel corso di una causa civile tra altri soggetti (Amodeo e Guccione) e dalla relazione tecnica redatta, il 4 Luglio 2018, dall'Ing. Niosi, già direttore dei lavori nominato dai sigg. Amodeo, di cui ha equivocato le risultanze.

Non ha mai eseguito accertamenti sull'edificio Amodeo attraverso propri Tecnici.

Ma procediamo con ordine.

La relazione tecnica a firma dell'Ing. Ciralli risalente all'anno 2002 ha accertato che l'edificio Amodeo non ha i requisiti prescritti dalle norme vigenti a quella data per resistere agli eventi sismici.

Ma ci si domanda: poteva un edificio realizzato nel 1962 e già a suo tempo regolarmente dichiarato abitabile avere i requisiti prescritti da norme che all'epoca della sua realizzazione non esistevano?

E' evidente che no. Allora quali violazioni possono ascriversi ai ricorrenti che hanno subito il danneggiamento del proprio edificio per effetto dei lavori eseguiti sconsideratamente nel fondo a valle dai sigg. Baimonte e Agnello?

Ed ancora: in tema di urgenza e di pericolo come mai non è stato considerato che la perdita di verticalità dell'edificio risale a ben 32 anni fa ed il fabbricato da allora non ha più subito alcun cedimento?

Il comune insiste sul fatto che i ricorrenti non hanno dato corso tempestivamente ai lavori di cui alla Scia edilizia del 2016 e che ricorrono ragioni di somma urgenza.

Ma al riguardo basta leggere con attenzione le risultanze del monitoraggio dei fessurimetri e dei crepemetri installati dalla ditta Technobit e richiamati nella relazione dell'Ing. Niosi per rendersi conto che nel corso dell'ultimo anno l'edificio non ha subito variazioni di rilievo: su otto strumenti installati cinque hanno dato risultati pari a zero e solo tre hanno dato risultati pari ad un decimo di millimetro per due travi e di due decimi di millimetro per un tompagno (irrilevante quest'ultimo dal punto di vista strutturale). Ne consegue - per capire l'ordine di grandezza - che nell'arco di dieci anni il fabbricato potrebbe avere un'evoluzione peggiorativa dell'ordine di un millimetro sulle due porzioni strutturali in esame.

Ecco la somma urgenza individuata dal Comune tanto da disporre la demolizione di un intero edificio di quattro piani per non aver dato inizio ai lavori di consolidamento nei cinque giorni assegnati.

La verità è che sia il Tecnico incaricato come direttore dei lavori che il Comune hanno inteso sollevarsi da ogni responsabilità ed è per tale ragione che l'Ing. Niosi, nella propria relazione, riprendendo le parole usate dall'Ing. Ciralli nella relazione del 2002, afferma che l'eventualità di un evento sismico produrrebbe il collasso della struttura. Tuttavia nel verbale redatto l'11.07.2018 lo stesso direttore dei lavori afferma che *“i risultati del monitoraggio ... ribadiscono che l'evoluzione del quadro fessurativo è come detto lenta e non estesa a tutte le parti strutturali ed è tale da non giustificare tempi talmente ristretti per l'inizio dei lavori ...”*.(sic!)

Ora chi scrive non intende contestare che l'edificio abbia necessità di interventi finalizzati a garantirne l'efficienza strutturale sotto il profilo sismico (alle luce delle più recenti normative) ma che vi sia una situazione di pericolo imminente è del tutto da escludere. I trentadue anni trascorsi dagli eventi che hanno causato la perdita di verticalità dell'edificio ne sono una dimostrazione.

Nell'arco di questi anni si sono verificati numerosi eventi sismici a cui l'edificio ha resistito senza mostrare alcun segno di cedimento: il 6.9.2002 terremoto di magnitudo 5.6 della scala Richter che ha interessato il Palermitano ed in particolare il Comune di Misilmeri.

Ma andando più indietro negli anni (nel 1968) il terremoto di ben altra intensità che ha avuto come epicentro il Belice e che ha certamente interessato anche il Comune di Misilmeri; anche in questo caso l'edificio Amodeo, già esistente sia pure nella sua conformazione originaria, non ha subito danni.

Si aggiunga che con nota del 2 Luglio 2018, questo difensore faceva rilevare al Comune che il Tribunale di Termini Imerese investito del procedimento di esecuzione di obblighi di fare per l'esecuzione della sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 del Tribunale di Palermo aveva emanato in data 24 Giugno 2018 ordinanza con cui dava incarico all'Ufficiale Giudiziario presso l'Unep di Termini Imerese di dare esecuzione alle opere previste in sentenza sotto la direzione tecnica dell'Ing. Barranti nominato direttore dei lavori, significando che tali opere secondo quanto risultava dalla relazione di c.t.u. redatta dall'ing. Benzi nell'ambito di quel giudizio e secondo quanto affermato nella sentenza passata in autorità di giudicato, erano idonee a garantire la stabilità e la sicurezza del fabbricato.

Con la stessa nota dunque si invitava l'Amministrazione a rivedere la propria posizione e ad attendere per il vaglio delle domande di sanatoria l'esito dei lavori di consolidamento da eseguire nel fondo a valle così come previsto nel provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese e nella sentenza del Tribunale di Palermo ormai passata in autorità di giudicato.

Anche questa richiesta è stata però del tutto ignorata dal Comune di Misilmeri che pur avendo a disposizione i provvedimenti giudiziari e le relazioni tecniche in questione ha preferito non tenerne conto ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Di più. Il concreto avvio dei lavori ha subito una battuta d'arresto in quanto in occasione della ripresa degli stessi in data 11.07.2018 il direttore dei lavori e l'impresa incaricata hanno fatto rilevare, come risulta dal verbale trasmesso al Comune, che una piccola porzione dell'area interessata dai lavori di consolidamento, annotata in catasto al foglio 14 p.lla 838 sub.6, come corte comune agli appartamenti sub.11 e 12, risultava catastalmente di proprietà dei sigg. Baiamonte Salvatore, Antonino e Agnello Caterina, originari costruttori dell'intero edificio posto a valle. ( si tratta di un'area estesa circa 25 mq che costituisce di fatto un distacco tra gli edifici ed é del tutto inutilizzata a dai proprietari). I sigg. Amodeo e Inciardi hanno chiesto a costoro per le vie brevi il permesso all'esecuzione dei lavori ma essi lo hanno rifiutato. Ne consegue che direttore dei lavori e impresa si sono dichiarati indisponibili a dare concreto avvio ai lavori non volendo entrare nella proprietà altrui pur trattandosi di un piccolissimo spezzone di terreno inutilizzato.

Per tale ragione con nota del 16 Luglio 2018 i ricorrenti attraverso il proprio Legale hanno chiesto al Comune di essere autorizzati ad



occupare l'area in questione per l'esecuzione dei lavori anche in quella piccola porzione di terreno salvo indennizzo se dovuto nei confronti dei proprietari.

Il Comune però sul punto ha ancora una volta equivocato sostenendo che i proprietari del condominio di via Papa Leone II n.90 avevano già espresso la propria disponibilità a consentire l'accesso attraverso gli spazi circostanti il loro edificio ma che tale accesso era stato negato in quanto non era stato fornito agli stessi quanto richiesto (copia del progetto, l'indicazione del direttore dei lavori etc...). Tuttavia sin dal 10 Febbraio 2017 con pec di pari data, lo scrivente difensore aveva già comunicato all'Avv. Paolo Seminara (legale di detti condomini) che quanto egli richiedeva per conto dei propri assistiti era disponibile presso il Comune di Misilmeri dove ogni documento poteva essere consultato. In sostanza ciò che si chiedeva al Comune era di superare *l'impasse* creatasi tra i privati utilizzando per fini di pubblica utilità i propri poteri autoritativi.

Ebbene il Comune pur avendo a suo tempo individuato ragioni di somma urgenza e di tutela della pubblica incolumità per l'esecuzione dei lavori, in contrasto evidente con l'interesse pubblico non ha ritenuto di autorizzare l'occupazione della particella 838 sub.6 del foglio 14 preferendo adottare le misure sanzionatorie qui impugnate.

Dunque anche avuto riguardo a questi profili i provvedimenti impugnati si fondano su presupposti erronei e sono in evidente contrasto con l'interesse pubblico.

**2. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, per violazione di provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, e per manifesta irragionevolezza.**

Altro argomento utilizzato dal Comune di Misilmeri per disporre la demolizione dell'intero edificio e per negare il rilascio delle concessioni in sanatoria è quello secondo cui i titoli edilizi in base ai quali il fabbricato è stato realizzato sarebbero stati verosimilmente annullati (ma da chi?) in quanto in una nota del 12.09.1969 ritrovata presso l'Ufficio Tecnico sarebbe stata riportata l'annotazione *“inchiesta in corso – fino a nuovo ordine non si può rilasciare certificato di fine lavori”* .

I ricorrenti sono in possesso di un nulla osta per l'esecuzione di lavori edili relativi all'edificio in questione datato 9 Marzo 1962 e di un duplicato di certificato di abitabilità datato 24 Aprile 1976 in cui si dichiara abitabile l'edificio composto da piano terra, primo e secondo piano. Tali titoli edilizi non sono stati mai annullati né potrebbero esserlo a distanza di oltre cinquant'anni.

Il comune pertanto non poteva ritenere come ha fatto “abusivo” l'intero edificio e disporre la demolizione dello stesso dopo averne autorizzato la costruzione e averlo dichiarato abitabile con provvedimenti tutt'ora validi ed efficaci.

Il fatto che nel tempo – nel corso di cinquantacinque anni – siano state eseguite delle modifiche all'edificio nella sua consistenza originaria – modifiche che peraltro non incidono sulla cubatura ma attengono solo all'interno dell'edificio, come il posizionamento di una scala interna - non può comunque legittimare la demolizione dell'intero edificio.

Si aggiunga che il certificato di fine lavori - valorizzato dal Comune come elemento presuntivo del verosimile annullamento dei titoli edilizi - viene emesso e rilasciato dal direttore dei lavori e non dai Tecnici comunali per cui é davvero incomprensibile come l'annotazione ritrovata possa essere stata utilizzata

dall'Amministrazione come elemento istruttorio tanto da ritenere verosimilmente annullati i provvedimenti che hanno autorizzato la realizzazione dell'edificio e lo hanno dichiarato abitabile.

Sotto questo profilo i provvedimenti adottati sono viziati per manifesta irragionevolezza.

Allo stesso modo appare insanabile il contrasto tra il provvedimento del 5 Luglio 2018 che impone ai proprietari l'esecuzione dei lavori di cui alla Scia edilizia del Novembre 2016 e quelli successivamente adottati che dispongono la demolizione dell'intero edificio.

### **3. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta. Violazione dell'art.97 della Costituzione.**

Come risulta dalla premessa in fatto del presente atto e come è stato accertato giudizialmente con sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 del Tribunale di Palermo i danni subiti dall'edificio Amodeo sono stati causati dalla malaccorta realizzazione degli scavi che hanno preceduto l'edificazione del fabbricato retrostante dai sigg. Baiamonte e Agnello e che oggi costituisce il Condominio di via Papa Leone II n.90.

Il comune di Misilmeri però non ha tenuto alcun conto di tale acclarata responsabilità né del giudicato risultante dalla sentenza citata ed anzi ha di fatto "assunto le difese" dei condomini di via Papa Leone II n.90 ritenendo legittime le pretese degli stessi di produzioni documentali già reperibili presso l'Amministrazione e praticando una solerzia degna di miglior causa per ritenere sempre e comunque inadempienti i sigg. Amodeo fino a giungere *all'exstrema ratio* del diniego delle domande di concessione in sanatoria e all'ingiunzione di demolizione dell'intero fabbricato.

Si tratta com'è evidente di un comportamento e di un iter procedimentale non ispirati ai criteri di imparzialità e di buon

andamento della pubblica amministrazione dettati dalla Costituzione ma ad interessi certamente diversi.

Lo dimostrano la tempistica dei provvedimenti emessi – a raffica – a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, ed i toni adoperati nei provvedimenti stessi dove ai ricorrenti sono additate sempre nuove e maggiori inadempienze addirittura in riferimento a fatti risalenti ad oltre cinquanta anni or sono.

Il Comune avrebbe dovuto invece tenuto conto delle ragioni che hanno determinato il difetto strutturale dell'edificio dei ricorrenti, proprio in ossequio al principio di imparzialità e ad un principio di giustizia che la P.A. non deve mai ignorare, agevolare in ogni modo la realizzazione delle opere di consolidamento dell'edificio autorizzando anche l'esecuzione di quelle opere su quella piccola porzione di proprietà di terzi che invece ha inteso negare con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori che in questa sede sono stati impugnati.

Il Comune così operando ha in definitiva premiato proprio coloro che quel danno hanno causato trentadue anni or sono.

#### **4. Falsa applicazione dell'art. 35 della L.47/1985.**

Per disporre la demolizione dell'edificio e negare la concessione in sanatoria dell'ultimo piano – oggetto di due distinte domande di sanatoria – il Comune ha invocato le norme della L.47/1985 sostenendo che *“appare banale osservare che ai sensi dell'art. 35 della L.47/1985 se di un edificio abusivo non è possibile certificare l'idoneità sismica tale edificio non può essere sanato e conseguentemente, dando seguito alla normativa vigente, tale edificio va demolito”*(v. nota 18 Luglio 2018).

Premesso che l'edificio Amodeo non può essere in ogni caso considerato abusivo essendone stata autorizzata la costruzione ed

essendo dotato di certificazione di abitabilità per tre elevazioni fuori terra, va rilevato che l'art. 35 prevede al contrario che nei casi di inidoneità sismica dell'edificio da sanare venga redatto un progetto di adeguamento con caratteristiche diverse a secondo che ci si trovi in zone sismiche o no e che *“ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti”*.

Nessuna norma prevede la demolizione come sanzione al mancato adeguamento sismico.

Nel caso di specie come si è detto i ricorrenti stanno procedendo come risulta dall'ordinanza del 24 Giugno 2018 all'esecuzione dei lavori di consolidamento nel fondo a valle previsti nella sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 e sono pronti ad eseguire i lavori di adeguamento di cui alla Scia Edilizia del 19.11.2016 ove detti lavori risultassero insufficienti a garantire l'efficienza strutturale dell'edificio.

### **5. Risarcimento dei danni.**

Il comportamento illegittimo e persecutorio posto in essere dal Comune nei confronti dei ricorrenti é fonte di gravissimi danni, che possono essere commisurati al valore stesso dell'edificio di cui è stata ingiunta la demolizione ed ai costi che i ricorrenti sono stati costretti a sostenere per reperire un altro alloggio.

Inoltre i fatti astrattamente considerati costituiscono reato o comunque fatti illeciti lesivi di valori costituzionalmente garantiti ed è pertanto dovuto altresì il risarcimento del danno morale.

Tali danni ascendono ad almeno €.600.000.

### **6. Domanda cautelare.**

Va anzitutto disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati essendo palese la sussistenza del *fumus boni iuris* ed attesi i gravissimi

ed irrimediabili danni che potrebbe causare agli attori la demolizione dell'edificio (*periculum in mora*).

Qualora si ritengano fondate le ragioni di urgenza individuate dal Comune, va disposta in via d'urgenza, l'esecuzione immediata dei lavori di cui alla SCIA Edilizia già depositata e autorizzata l'occupazione anche della particella 838 sub.6 del foglio 14 di proprietà dei sigg. Baiamonte - Agnello.

**Domanda istruttoria.**

Si chiede l'ammissione di c.t.u. al fine di accertare:

- 1) Se l'edificio Amodeo, alle luce delle relazioni tecniche espletate nel corso dei giudizi susseguitisi nel corso degli ultimi trent'anni e menzionate in premessa, ha subito ulteriori variazioni rispetto all'evento che ne ha determinato la perdita di verticalità (dal 1986 ad oggi) o ha raggiunto un suo equilibrio statico tale non integrare il pericolo di crollo.
- 2) Se i lavori previsti nella relazione di c.t.u. a firma dell'Ing. Alfredo Benzi espletata nell'ambito del giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 4714 del 2002 del Tribunale di Palermo sono idonei a garantire l'efficienza statica del fabbricato Amodeo.
- 3) In caso di risposta negativa al superiore quesito se i lavori previsti nella SCIA Edilizia del Novembre 2016 a firma dell'Ing. Saverino sono necessari e idonei a garantirla e ad attestarne l'efficienza sotto il profilo sismico.

Pertanto si chiede che

**VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati ricorrendone i presupposti di legge;

autorizzare in via cautelare l'esecuzione immediata dei lavori di cui alla SCIA Edilizia già depositata e l'occupazione anche della particella 838 sub.6 del foglio 14 di proprietà dei sigg. Baiamonte – Agnello;

nel merito disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati dichiarandone l'illegittimità per le ragioni dedotte.

condannare il Comune di Misilmeri al risarcimento dei danni determinandone l'ammontare in €.600.000,00 o nella diversa somma anche maggiore che vorrà stabilire secondo il suo prudente apprezzamento.

In via istruttoria ammettere c.t.u. al fine di accertare:

1) Se l'edificio Amodeo, alle luce delle relazioni tecniche espletate nel corso dei giudizi susseguitisi nel corso degli ultimi trent'anni e menzionate in premessa, ha subito ulteriori variazioni rispetto all'evento che ne ha determinato la perdita di verticalità (dal 1986 ad oggi) o ha raggiunto un suo equilibrio statico tale non costituire pericolo di crollo.


2) Se i lavori previsti nella relazione di c.t.u. a firma dell'Ing. Alfredo Benzi espletata nell'ambito del giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 4714 del 2002 del Tribunale di Palermo sono idonei a garantire l'efficienza statica del fabbricato Amodeo.

3) In caso di risposta negativa al superiore quesito se i lavori previsti nella SCIA Edilizia del Novembre 2016 a firma dell'Ing. Saverino sono necessari e idonei a garantirla e ad attestarne l'efficienza sotto il profilo sismico.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara che il valore del ricorso é indeterminabile.

Palermo, 28 Settembre 2018

(Avv. Ubaldo Marrone)  


## PROCURA SPECIALE

I sottoscritti i sigg. **AMODEO Antonino**, nato a Misilmeri l'8.11.1928 c.f. MDA NNN 28S08 F246L, **INCIARDI Agata** nata a Misilmeri il 10.08.1939 c.f. NCR GTA 39M50 F246P quest'ultima in qualità di erede di Amodeo Pietro, domiciliati in Misilmeri c.so IV Aprile oggi c.so G. Scarpello n. 43, **AMODEO Angela** nata a Misilmeri il 04.02.1968 c.f. MDA NGL 68B44 F246W residente in Misilmeri viale Europa 326 nominano l'Avv. Ubaldo Marrone del Foro di Palermo proprio procuratore e difensore nel presente giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Misilmeri e nei confronti dei sigg. Baiamonte e Agnello. Ciò al fine di impugnare i provvedimenti amministrativi finalizzati alla demolizione del loro edificio, nonché gli altri provvedimenti presupposti e ottenerne l'annullamento, ed al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Conferiscono al nominato difensore ogni facoltà di legge eleggendo domicilio in Palermo via Abruzzi 19 presso lo studio dello stesso.

Misilmeri, 28.09.2018

*Amodeo Antonino*

*Incuardi Agata*

*Amodeo Angela*

*Ubaldo Marrone*

Avv. UBALDO MARRONE

*Ubaldo Marrone*



Ad istanza di Amodeo Antonino ed altri come sopra elett.te dom.ti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato e dato copia di quanto precede:

1) Al Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro tempore dom.to per la carica presso la casa comunale di Misilmeri *presso Comune*  
1860 u.26 Misilmeri 90036

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Vincenzo Brignone*

2) Agnello Caterina, nata a Misilmeri il 10.07.1933 GNL CRN 33L50  
F246A dom.ta in Misilmeri via Papa Leone II n.51;

3) Baiamonte Antonino nato Misilmeri il 23.6.1967 C.F. BMNNNN  
67H23 F246Z dom.to in Misilmeri via Papa Leone II n.51;

4) Baiamonte Salvatore nato a Misilmeri il 2 gennaio 1972, C.F.  
BMNSVT72A02F246D, dom.to in Misilmeri via Luigi Sturzo n.59

MITTENTE

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

Postaraccomandata


Posteitaliane

08.10.2018 10.44  
Euro 007.95

100767618351432 90036

43175 90138 PALERMO 33 (P  
A)

1-PT056537



N. 8482 del Registro Cronologico

Firma

**Avvertenze:** Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

27B

COMUNE DI MISILMERI  
in nome del Sindaco pro tempore  
Lore Comincioli  
piece Comitato 1860 n.26  
90036 MISILMERI

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG




78761835143-2

Mitt.: Aw. VBALDO MARRONE VIA ABRUZZI 19 90144 PALERMO

**Posteitaliane**

**Posteitaliane**



# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

[www.comune.misilmeri.pa.it](http://www.comune.misilmeri.pa.it)

**Prot. n. – vedi sopra -**

*Misilmeri, li 12.10.2018*

*Risp. a nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

**OGGETTO:** ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Palermo promosso dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela. Richiesta relazione.

Al Responsabile dell'Area 4  
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro  
**Sede**

E, p.c. Al Sindaco  
**Sede**

I sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela, difesi e rappresentati dall'avv. Ubaldo Marrone, con studio in Palermo, hanno promosso ricorso innanzi al Tar Sicilia – sez. Palermo per l'annullamento della ingiunzione di demolizione n. 4 del 21.08.2018 emessa da codesta Area 4.


Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per resistere al giudizio instaurato; a tale fine, conformemente alla disciplina prima richiamata, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono molto brevi, si chiede l'evasione della presente nota entro gg. cinque dalla sua assegnazione a codesta Area. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla resistenza al giudizio.

Il ricorso in questione è stato assegnato dall'ufficio del protocollo anche a codesta Area 4 (prot. n. 34352 dell'11.10.2018).

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Area 1**  
**Dott. Antonino Cutrona**



# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

## Area 4 – Urbanistica

(091 8711322)

Prot. n. 36238 del 26.10.2018

Al Responsabile dell'Area 1  
Affari Legali ed istituzionali  
SEDE

e p.c.  
Al Sindaco  
SEDE

Oggetto: Ricorso innanzi al TAR Sicilia – sezione Palermo promosso dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

**Riscontro a nota prot. n° 34485 del 12/10/2018**

Visto:

- le indagini diagnostiche relative al monitoraggio delle strutture dell'edificio sito in corso Gaetano Scarpello n° 43, acquisite agli atti di questo Ufficio con nota del 05/07/2018 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 23451, e, in particolare, la consulenza tecnica inerente il monitoraggio delle strutture dell'edificio stesso redatta dall'ing. Daniele Miosi incaricato dai signori Amodeo, il quale, nelle considerazioni conclusive relative all'attività di monitoraggio riporta:

*"[...] si evince che l'evoluzione delle deformazioni progredisce in alcune delle strutture esaminate, se pur lentamente. Tale circostanza, alla luce del fatto che le strutture dell'edificio, all'atto dei sopralluoghi condotti dallo scrivente, si presentavano fortemente compromesse (solai inclinati, quadro fessurativo esteso ecc. ecc.) e in uno stato iniziale di equilibrio non noto, certamente non può che richiedere la massima urgenza nella adozione di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili necessari all'adeguamento della struttura tanto più che l'eventualità di un evento sismico certamente produrrebbe il collasso della struttura stessa come peraltro già evidenziato in una precedente perizia tecnica prodotta da un tecnico del Tribunale. L'esito della presente analisi dei risultati dei monitoraggi non può quindi che auspicare che si ponga in essere, quanto prima, un intervento di consolidamento e adeguamento sismico dell'intero edificio."*

- la Determina n° 17/A4 del 17/07/2018 di Diniego delle istanze di condono edilizio n° 214 del 09/01/1987 e n° 140 del 20/02/1995;

- l'ingiunzione n° 4 del 21/08/2018 di demolizione dell'edificio pericolante di c.so Scarpello n° 43;

Preso atto che:

- con ricorso innanzi al TAR Sicilia – sezione Palermo i signori Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela, proprietari tra gli altri dell'immobile di c.so G. Scarpello n° 43, ha chiesto

l'annullamento degli atti prodotti da questo Ufficio e inerenti lo stato strutturale e la legittimità amministrativa del suddetto edificio;


- per espressa dichiarazione dell'Ing. Daniele Niosi, ad oggi, le condizioni strutturali dell'edificio in argomento sono gravi tanto da giustificare gli atti portati avanti da questo Ente e che non sussistono elementi di legittimità urbanistica dell'immobile stesso;

Tutto ciò premesso, si comunica che a parere di questo Ufficio sussistono valide e giustificate ragioni per resistere al giudizio instaurato.

Oltre a rilevare l'estrema importanza della controversia per i risvolti in ambito urbanistico, si rappresenta l'elevata complessità della vicenda che sicuramente richiede l'intervento, l'assistenza e la difesa di professionista esterno con adeguata specializzazione e provata esperienza.

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Piero Sucato

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica  
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro



## Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it>

A: [avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it](mailto:avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it)

CC:

Ricevuto il: 13/11/2018 09:40 AM

Oggetto: ricorso al Tar Amodeo Inciardi

Priorità: normale

[Ricorso Amodeo Inciardi.pdf\(515764\)](#)

[schema displinare d'incarico albergoni.odt\(28230\)](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [INBOX](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)  
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Perg.mo avv. Albergoni, il responsabile dell'Area 4 "Urbanistica", con nota prot. n. 36238 del 26.10.2018, ha chiesto a questa Area 1 di resistere al giudizio promosso innanzi al Tar Sicilia Sezione Palermo dai sigg.ri Amodeo/Inciardi inerente un ordine di demolizione. Il Sindaco ha indicato la S.V. quale legale di fiducia di questo Ente. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, della vigente disciplina comunale sugli incarichi legali, si chiede di inviare preventivo di spesa in ribasso rispetto ai minimi tariffari di cui al DM 55/2014. Quanto richiesto dovrà essere trasmesso con somma urgenza. Si inoltra quanto di seguito indicato: nota prot. n. 36238/2018 a firma del funzionario responsabile dell'Area 4, copia del ricorso e schema del disciplinare di incarico. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al sopra citato Responsabile dell'Area 4 Si resta in tale attesa. Distinti saluti. A. Cutrona

## Leggi Messaggio

Da: [posta-certificata@sicurezzapostale.it](mailto:posta-certificata@sicurezzapostale.it)

A: [affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it)

CC:

Ricevuto il: 13/11/2018 09:40 AM

Oggetto: CONSEGNA: ricorso al Tar Amodeo Inciardi

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(838\)](#)

[postacert.eml\(840081\)](#)

[smime.p7s\(6000\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 13/11/2018 alle ore 09:40:23 (+0100) il messaggio "ricorso al Tar Amodeo Inciardi" proveniente da "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it" ed indirizzato a "avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: 09B82846-780B-D7F7-669D-8D2C4554D1AC@telecompost.it



Palermo, 13 novembre 2018

Avv. Mario Albergoni  
Avv. Antonio Sangiorgi

Avv. Bernarda Bondi  
Avv. Marco Monastero  
Avv. Francesco Ponte  
Avv. Giuliana Sangiorgi  
Dott. Costanza Caramazza



Spett.Le  
Comune di Misilmeri  
Piazza Municipio  
Area I  
Affari Generali ed Istituzionali  
90036 Misilmeri

Alla cortese attenzione del dott. Antonino Cutrona

**Oggetto:** preventivo per l'assistenza e il patrocinio avanti il TAR di Palermo relativo al ricorso proposto dai sigg.ri AMODEO INCIARDI notificato il 5.10.2018. Valore di causa euro 600.000,00 come si evince dalla domanda giudiziale.

In seguito ai colloqui intercorsi, Vi propongo il preventivo di questo studio legale relativo all'assistenza e al patrocinio avanti il TAR di Palermo relativo al ricorso notificato il 5.10.2018 dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela.

Scaglione di riferimento (da € 520.000,01 a € 1.000.000,00)

Fase di studio	€ 2.721,00
Fase introduttiva	€ 1.580,00
Fase istruttoria	€ 2.703,00
Fase decisoria	€ 4.518,00
Fase cautelare	€ 2.457,00
Totale	€ 13.979,00
Maggiorazione assistenza contro più soggetti, ai sensi dell'art. 4 comma 2, 40% (20% per ogni parte)	€ 5.591,60
Totale	€ 19.570,60
Rimborso spese gen. 10%	€ 1.957,06
Totale	€ 21.540,66-
<b>Sconto riservato al Comune 15%</b>	€ 3.231,66
Totale onorario	€ 18.309,00.
Cpa 4%	€ 732,36
Iva 22% su 19.041,36	€ 4.189,09
	€ 23.230,45 -
R.A. 20% su 18.309,00	€ 3.661,80
Totale	€ 19.568,65

In caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25 % e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

A: [affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it)

CC:

Ricevuto il:13/11/2018 12:30 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: R: POSTA CERTIFICATA: ricorso al Tar Amodeo Inciardi

Priorità:normale

[Lt- preventivo.pdf\(511118\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)  
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Gentile Dottor Cutrona, come da Sua richiesta Le allego il preventivo relativo al ricorso al Tar proposto dai signori Amodeo. Nel ringraziare per la fiducia accordatami, porgo cordiali saluti. Avv. Mario Albergoni -----Messaggio originale----- Da: Per conto di: [affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it) [mailto:[posta-certificata@telecompost.it](mailto:posta-certificata@telecompost.it)] Inviato: martedì 13 novembre 2018 09:40 A: avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ricorso al Tar Amodeo Inciardi Messaggio di posta certificata Il giorno 13/11/2018 alle ore 09:40:16 (+0100) il messaggio "ricorso al Tar Amodeo Inciardi" è stato inviato da "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it" indirizzato a: avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it Il messaggio originale è incluso in allegato. Identificativo messaggio: 09B82846-780B-D7F7-669D-8D2C4554D1AC@telecompost.it

**COMUNE DI MISILMERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** disciplinare di incarico relativo al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela.

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

L'avv. Mario Albergoni, del foro di Palermo (di seguito legale), nella qualità di socio dello studio associato "Albergoni & Sangiorgi studio legale", con sede in Palermo Via Sammartino n. 55, nato a Palermo il 20.10.1962, P.I. : 05390040821;

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela;

Con provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Mario Albergoni, cui affidare l'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela;

Art. 2) Il valore della causa è compreso nella fascia da 520.000,01 a 1.000.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 23.230,45, comprensivo di IVA CPA e ritenuta d'acconto come per legge, oltre eventuali spese borsuali documentate, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'Avv. Mario Albergoni**

**Il Resp. Dell'Area 1**  
**(dott. Antonino Cutrona)**